

Penale Sent. Sez. 4 Num. 114 Anno 2020

Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA

Relatore: BRUNO MARIAROSARIA

Data Udiienza: 01/10/2019

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

NICOLAI ANTONIO nato a ROMA il 12/02/1990

avverso la sentenza del 08/01/2019 della CORTE APPELLO di ROMA

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore CIRO ANGELILLIS

che ha concluso chiedendo

Il Proc. Gen. conclude per l'annullamento con rinvio per rideterminazione della pena.

Rigetto nel resto.

udito il difensore

Per Nicolai e' presente l'avv. Marano Florangela del foro di Roma che si riporta ai motivi e ne chiede l'accoglimento.

Deposita istanza liquidazione compensi.



RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza emessa in data 8/1/2019, la Corte di appello di Roma ha confermato la pena inflitta a Nicolai Antonio per i reati di cui agli artt. 73, comma 1 e 4, d.P.R. 309/90 per avere illecitamente detenuto, nella propria abitazione, grammi 50 di sostanza stupefacente del tipo cocaina suddivisa in 10 involucri, grammi 10 di hashish e grammi 3 di marijuana.

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per Cassazione l'imputato a mezzo del difensore, che ha articolato i seguenti motivi di doglianza.

I) Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 533, comma 1, cod. proc. pen., 546 comma 1 lett. e cod. proc. pen., 75 d.P.R. 309/90.

Si duole la difesa del mancato riconoscimento dell'uso personale con riferimento alle sostanze diverse dalla cocaina rinvenute nella disponibilità del ricorrente. Si evidenzia come le argomentazioni riguardanti il valore ponderale ed il frazionamento in dosi non possano valere per l'hashish e la marijuana caduti in sequestro, che avevano un peso molto modesto e non erano confezionate in dosi. Tale elemento renderebbe evidente l'erroneità e l'illogicità del ragionamento svolto dalla Corte di merito in relazione all'affermazione di responsabilità del ricorrente per le sostanze diverse dalla cocaina.

Gli argomenti e i dati offerti a sostegno della colpevolezza dell'imputato e della esclusione dell'utilizzo per uso personale dello stupefacente sarebbero insoddisfacenti anche in relazione alla detenzione della sostanza del tipo cocaina, non avendo la Corte adeguatamente valutato il comprovato stato di tossicodipendenza del Nicolai, l'esiguità della somma rinvenuta nell'appartamento, abitato soltanto dal ricorrente, l'assenza di sostanze da taglio o di altri strumenti idonei al confezionamento in dosi, nonché l'assenza di qualsivoglia condotta di spaccio.

II) Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90.

Con riferimento alla qualificazione giuridica del fatto, la difesa sostiene che, considerate le peculiarità della condotta, non dovrebbe trovare applicazione il principio stabilito dalla recente pronuncia delle Sezioni Unite di questa Corte in ordine alla valutazione unitaria da operarsi in relazione alla fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90. Dato il modesto valore ponderale delle sostanze diverse dalla cocaina e le modalità della condotta, sarebbe consentito porre in essere una valutazione differenziata rispetto alle varie sostanze cadute

in sequestro. Illogica e inadeguata sarebbe la motivazione offerta dalla Corte territoriale con riferimento alla detenzione della sostanza stupefacente diversa dalla cocaina. Considerato il peso di tali ultime sostanze sequestrate, pur volendo escludere che esse fossero destinate esclusivamente all'uso personale, i Giudici avrebbero dovuto pervenire ad un inquadramento sub quinto comma dell'art. 73 d.P.R. 309/90, anche tenuto conto dell'accertato consumo di tali sostanze da parte del ricorrente.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I motivi di doglianza risultano parzialmente fondati, pertanto la sentenza impugnata dovrà essere annullata alle condizioni di seguito precisate.

2. La questione attinente all'uso personale della sostanza stupefacente del tipo cocaina caduta in sequestro è stata adeguatamente valutata dai Giudici di merito che hanno escluso tale possibilità sulla base di argomentazioni corrette sotto il profilo logico e giuridico.

Il rilevante quantitativo della predetta sostanza, da cui potevano trarsi 213 dosi, l'elevato grado di purezza (pari al 75,5%), il frazionamento dello stupefacente in singoli involucri e l'accertata presenza nell'abitazione del ricorrente di un bilancino di precisione, hanno indotto la Corte di merito a ritenere dimostrata la destinazione al commercio di tale sostanza ed il ragionamento sotteso all'affermazione di responsabilità sul punto non manifesta le criticità evidenziate dalla difesa nel ricorso.

Parimenti infondato è il rilievo difensivo secondo il quale la Corte di merito avrebbe erroneamente mancato di inquadrare tale condotta nell'ambito della previsione di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90. Il dato quantitativo e qualitativo, il frazionamento in dosi e le modalità di detenzione, opportunamente valorizzate dai Giudici di merito, denotano, secondo quanto correttamente osservato in sentenza, che si debba escludere la lieve entità del fatto.

La giustificazione fornita in sentenza risponde ai criteri di valutazione da tempo affermati in sede di legittimità, in base ai quali la fattispecie in questione può essere riconosciuta solo nella ipotesi di minima offensività penale della condotta, la quale deve essere tratta, come recentemente ribadito dalle Sezioni Unite Murolo (Sez. U, n. 51063 del 27/09/2018, Rv. 274076 - 02), da una valutazione complessiva degli indici rivelatori normativizzati dal comma 5 dell'art. 73 d.P.R. 309/90.

3. E' fondato tuttavia il motivo che attiene alla insufficienza della valutazione espressa dalla Corte di merito in relazione alla fattispecie di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. 309/90. La motivazione contenuta in sentenza sulla esclusione

della possibilità che lo stupefacente caduto in sequestro fosse destinato ad un uso personale e che fosse riconducibile alla fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90, si attaglia al quantitativo di cocaina, ma non alla droga "leggera", la quale, come lamentato dalla difesa, non solo era presente nell'abitazione in un quantitativo non particolarmente rilevante, ma non era frazionata in dosi, come la cocaina.

Come si legge nella motivazione della sentenza Murolo, in precedenza richiamata, sebbene l'esito più comune, nel caso di contestuale detenzione di sostanze stupefacenti di diversa qualità, conduca in concreto ad una valutazione unitaria del fatto, non è in astratto da escludersi l'ipotesi che tale valutazione possa portare in alcuni casi a scindere la qualificazione giuridica del fatto, inducendo il Giudice a riconoscere che una delle violazioni registrate debba essere ricondotta nell'ambito dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90.

Deve quindi pervenirsi all'annullamento della sentenza impugnata limitatamente all'imputazione di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309/90 ed al trattamento sanzionatorio adottato relativamente a tale ipotesi, con rinvio alla Corte di appello di Roma, altra sezione, per nuovo esame sul punto.

In sede di rinvio la Corte di appello valuterà gli aspetti evidenziati dalla difesa – negletti nella sentenza cassata che ha incentrato la sua motivazione su aspetti della vicenda attinenti esclusivamente alla droga "pesante" – illustrando le ragioni poste a fondamento dell'inquadramento da effettuarsi relativamente alla detenzione delle cosiddette "droghe leggere" e provvedendo eventualmente ad una rideterminazione della pena.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente all'imputazione in continuazione relativa all'art. 73 comma 4 DPR n. 309/90 ed al conseguente trattamento sanzionatorio e rinvia sul punto ad altra sezione della Corte d'appello di Roma. Rigetta il ricorso nel resto.

In Roma, così deciso in data 1 ottobre 2019